

**FRANCESCA
MARIA AMITRANO**CN = AMITRANO
FRANCESCA MARIA
C = IT**Avv. Francesca Maria Amitrano**

Via Gabriele Guercia n. 50 C,
c.a.p. 80034 Marigliano (Na)
cell. 3343222484 tel/fax 0818413520
mail: amitrano.francesca@virgilio.it
pec: francescamaria.amitrano@pecavvocatinola.it

Spett. Le Ufficio Regionale Campania
Via Ponte della Maddalena, n. 55
c.a.p. 80142 Napoli
pec: drca@postacert.istruzione.it

Oggetto: Avviso notifica ai controinteressati ex art. 151 cpc mediante pubblicazione sul sito internet dell'USR Campania

Autorità giudiziaria e numero di r.g. del procedimento: Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. Lavoro, R.G. 4649/2021

Parte ricorrente: Sig.ra Tarallo Martina nata a Napoli il 10/07/1985, C.F. TRLMTN85L50F839A

* * *

Si chiede che l'URS Campania, in persona del legale rappresentante p.t., Voglia disporre, in ottemperanza al decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, reso nel giudizio r.g. n. 4649/2021 sez. Lavoro, in persona del giudice Dott.ssa Fabiana Iorio, la pubblicazione sul proprio sito internet del testo integrale del ricorso, della procura alle liti, del decreto di fissazione udienza e del decreto di autorizzazione alla notifica ai controinteressati ex art. 151 c.p.c. nonché, in uno con il presente avviso di pubblicazione.

La presente notifica mediante pubblicazione ex art. 151 cpc, viene effettuata in esecuzione al provvedimento autorizzatorio del Giudice adito, reso nel predetto giudizio, al fine di consentire la conoscenza legale del ricorso ai controinteressati così come individuati nel testo del ricorso ex art. 414 cpc, allegato al presente avviso.

Si invita, altresì, L'Amministrazione in indirizzo a voler comunicare allo scrivente procuratore, a mezzo pec all'indirizzo francescamaria.amitrano@pecavvocatinola.it, l'avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet della suddetta documentazione.

Si avverte che la ridetta pubblicazione dovrà avvenire con cortese sollecitudine.

Si allega:

Ricorso ex art. 414 cpc;

Procura;

Decreto fissazione udienza;

Autorizz. notifica controinteressati.

Salvis Juribus

Avv. Francesca Maria Amitrano

(f.to digitalmente)



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

n. 4649/2021 R.G.

Il giudice

Vista l'istanza presentata nel giudizio in epigrafe;

letti gli atti;

letto l'art. 151 c.p.c.;

AUTORIZZA

in alternativa alla notifica per pubblici proclami la notifica ai controinteressati, nei termini di legge, mediante inserimento del ricorso e del presente decreto di fissazione nel sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'USR Campania.

Si comunichi.

In Santa Maria Capua Vetere, il 02/09/2021

Il Giudice
(*dott.ssa Fabiana Iorio*)





TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

n. 4649/2021 R.G.

Il giudice dott.ssa Fabiana Iorio
designato per la trattazione della causa;
letto il ricorso che precede;
visti gli artt. 415, comma 2 e 416, comma 1 e 2 c.p.c. nel testo modificato dalla
l.11/08/1973 n. 533,

FISSA

L'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno 20.10.2022, ore 9.00
alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in
particolare al/i convenuto/i che ha/hanno l'onere di costituirsi almeno dieci giorni
prima dell'udienza mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva
nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza tutte le eccezioni non
rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei
mezzi di prova.

Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi
sia prova certa di tempestiva produzione.

Fa obbligo al ricorrente di notificare al/ai convenuto/i l'antescritto ricorso entro il
termine di cui all'art. 415 c.p.c.

IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)



Avv. Francesca Maria Amitrano

Via Gabriele Guercia n. 50 C,
c.a.p. 80034 Marigliano (Na)
cell. 3343222484 tel/fax 0818413520
mail: amitrano.francesca@virgilio.it
pec: francescamaria.amitrano@pecavvocatinola.it

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO**

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Per la Sig.ra **Tarallo Martina** nata a Napoli il 10/07/1985, C.F. TRLMTN85L50F839A e residente in San Nicola La Strada (CE) alla Piazza Matilde Serao n. 9, rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesca Maria Amitrano, cod. fisc. MTRFNC82C61F839W giusta procura allegata al presente atto ai sensi degli artt. 83 comma 3 c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001, la quale è da intendersi apposta in calce all'atto anche ai sensi dell'art.18 co.5 D.M. Giustizia n.44/2001 come sostituito dal D.M. Giustizia n.48/2013 e succ. e con me elettivamente domiciliata in Marigliano alla Via Gabriele Guercia n. 50 C, presso il mio studio.

Si dichiara di voler ricevere ogni eventuale comunicazione e notifica all' indirizzo pec: francescamaria.amitrano@pecavvocatinola.it, oppure al numero fax 0818413520

CONTRO

Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), con sede legale in Viale Trastevere, 76, c.a.p. 00153 Roma;

Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz, n. 11, c.a.p. 80134 Napoli (NA);

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F. 96446770586) con sede legale in Via Michele Carcani n. 61, c.a.p. 00153 Roma;

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F. 96446770586) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz, n. 11, c.a.p. 80134 Napoli (NA);

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz, n. 11, c.a.p. 80134 Napoli (NA);

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in p.l.r.p.t., con sede legale in Viale Trastevere, 76, c.a.p. 00153 Roma

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del l.r.p.t., (C.F.80022410486), Via Mannelli n. 113, c.a.p. 50136 Firenze

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del l.r.p.t., (C.F. 80022410486), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz, n. 11, c.a.p. 80134 Napoli (NA);



Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del l.r.p.t. (C.F.: 80039860632), Via Ponte della Maddalena n. 55, c.a.p. 80142, Napoli (Na);

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del l.r.p.t. (C.F.: 80039860632), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz, n. 11, c.a.p. 80134 Napoli (NA);

Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa, in p.l.r.p.t. (C.F.80007150503), Via Pascoli n. 8, c.a.p. 56125, Pisa

Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa, in p.l.r.p.t. (C.F.:80007150503), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz, n. 11, c.a.p. 80134 Napoli (NA);

Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in p.l.r.p.t. (C.F. 80033300635) Via Ponte della Maddalena n. 55, c.a.p. 80142, Napoli (Na);

Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in p.l.r.p.t. (C.F. 80033300635), domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz, n. 11, c.a.p. 80134 Napoli (NA)

Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, in p.l.r.p.t. (C.F. 80100690611), Via S. Lubich n. 6, Area Saint Gobain, c.a.p. 81100 Caserta.

Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, in p.l.r.p.t. (C.F. 80100690611) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz, n. 11, c.a.p. 80134 Napoli (NA)

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i **controinteressati coinvolti** nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 indetta con il CCNI del 08/04/2016 e O.M. n. 241/2016, identificati nei docenti che a seguito dell'accoglimento della domanda della ricorrente sarebbero pretermessi nella graduatoria.

PER LA DECLARATORIA

del riconoscimento del diritto della Sig.ra Tarallo Martina alla rettifica delle operazioni concorsuali stesse per ottenere il trasferimento con priorità rispetto ai docenti partecipanti a fasi successive della mobilità (fase C) e sulla scorta del punteggio a lei correttamente riconosciuto nell'ambito territoriale della Campania, con condanna del Miur e/o del Ministero dell'Istruzione e/o del Ministero dell'Università e della Ricerca e delle articolazioni periferiche a provvedervi.

FATTO

La ricorrente è docente di scuola primaria-sostegno, assunta a tempo indeterminato con decorrenza dal 01/09/2014, con sede di titolarità in Fraz. Migliarino Scuola statale - Scuola Primaria, Codice PIEE811036 di Pisa sita in via Mazzini, c.a.p. 56019 Vecchiano (PI), facente parte dell'Istituto principale I. C. Settesoldi Vecchiano di Pisa.

Ai sensi della legge n. 107 del 2015, del CCNI integrativo del 08.04.2016, nonché dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 del 08/04/2016, che si intendono qui integralmente trascritti, veniva avviata la procedura di mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2016/2017, articolata in 4 fasi (A,B,C,D).



La ricorrente, in quanto assunta entro l'a.s. 2014/2015, ha partecipato al piano straordinario di mobilità ed alla **fase B1** dei movimenti per l'a.s. 2016/17, per posti di scuola primaria–sostegno, presentando domanda di trasferimento interprovinciale, **con punteggio riconosciuto pari a 20 punti**, ed ha indicato come prima preferenza l'ambito Campania 0007, come seconda preferenza l'ambito Campania 0010, come terza preferenza l'ambito Campania 0018 e successivamente gli ambiti Campania 0019, 0008, 0017, 0014, 0013, 0020, 0011 e 0016, 0009, 0021 e 0005

In sostanza, in virtù della richiamata normativa e contrattazione, la ricorrente ha presentato domanda di mobilità, concorrendo su tutti i posti vacanti e disponibili a livello nazionale, con precedenza assoluta (come previsto dalla stessa legge 107/2015) rispetto ai docenti che hanno partecipato alle fasi successive (B2, C e D).

Tuttavia, all'esito delle operazioni di mobilità, con pubblicazione dei bollettini di mobilità avvenuta in data 29/07/2016, la ricorrente veniva a conoscenza di non aver ottenuto il trasferimento richiesto, *rimanendo presso la sede di Pisa*, mentre risultavano essere stati trasferiti negli ambiti Campania, indicati in domanda dalla ricorrente, diverse docenti che partecipavano ad una fase successiva della mobilità e cioè alla fase C.

In particolare, come emerge anche dai tabulati pubblicati dalla stessa Amministrazione, i docenti che, partecipando alla fase C, quindi successiva alla fase B1 a cui partecipava la ricorrente, hanno ottenuto il trasferimento su posto di sostegno presso gli ambiti della Regione Campania (indicati nella domanda dalla ricorrente), sono i seguenti:

BIANCARDI ROBERTA ORNELLA	ambito 0012
BARRA IDA	ambito 0012
DI MAIO RAFFAELA	ambito 0012
FERRO GIUSEPPINA	ambito 0012
NAVARRA ANGELA	ambito 0012
ESPOSITO ANGELA	ambito 0012
VILNI ROSA ANNA	ambito 0012
BOVE ANNABELLA	ambito 0014
MARTONE ANGELA	ambito 0014
DI MASO PAOLA	ambito 0014
GARGIULO PAOLA	ambito 0014
LANDRETTA MARILENA	ambito 0014
PASSEGGIA POMPIA	ambito 0014
COSTABILE ORNELLA	ambito 0013
PIGNATELLI MARIA	ambito 0013

La ricorrente partecipando alla fase B1, assunta ante riforma, godeva, quindi, di precedenza assoluta rispetto ai docenti che partecipavano alla mobilità per fasi successive C e D.

La mancata assegnazione della ricorrente presso uno degli altri ambiti indicati nella domanda di trasferimento, è frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le operazioni di mobilità, e comunque di un evidente funzionamento errato del sistema predisposto dal Miur, che ha violato il **principio della SUDDIVISIONE IN FASI e dello scorrimento della graduatoria.**



La ricorrente ha, peraltro, richiesto il tentativo di conciliazione ai sensi, così come da richiesta presentata all' amministrazione competente che si allega al presente ricorso in uno con la ricevuta di protocollo, cercando, quindi, in ogni modo di evitare il ricorso giudiziale. Tale tentativo è stato reso vano in considerazione del fatto che le Amministrazioni convenute non hanno dato alcun riscontro a tale istanza.

Attualmente, la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria per il corrente a.s. 2020/2021 e per il successivo presso l'Istituto Comprensivo De Filippo – DD2 sito in **San Nicola La Strada (CE)** alla Via Ungaretti n. 2, c.a.p. 81020, così come risulta dal certificato del 25/06/2021 protocollo n. 2177 rilasciato dalla suddetta amministrazione, allegato al presente ricorso.

Tanto premesso in fatto, la sig. Tarallo Martina, così come in epigrafe rappresentata, domiciliata e difesa, espone le proprie ragioni in

DIRITTO

1) INTERESSE AD AGIRE- COMPETENZA GIUDICE ORDINARIO- COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ADITO.

La ricorrente ha interesse attuale, personale e concreto alla pronuncia del Giudice adito sulle questioni oggetto del presente ricorso. Ricorre, infatti, l'interesse a che la sua destinazione lavorativa venga determinata correttamente e secondo legge e non a seguito di operazioni arbitrarie frutto di un algoritmo errato, che ha favorito docenti appartenenti a fasi successive rispetto a quella a cui partecipava la ricorrente, soprattutto in relazione alle procedure relative all' anno 2016/2017, che si pongono come piano straordinario di mobilità di cui all'art.108 della L. n. 107 del 2016.

Il suo interesse ad ottenere una destinazione lavorativa nella Provincia di Caserta e in subordine nella Provincia di Napoli è giustificata anche dalla personale condizione familiare, essendo la stessa residente nella provincia di Caserta, ha tutti gli affetti dei parenti e degli amici in Campania ed è altresì sposata, pertanto, il trasferimento in Campania necessiterebbe ai fini del ricongiungimento familiare.

L' attualità dell' interesse ad agire, è dimostrata anche dal fatto che la ricorrente continua a farsi assegnare la propria destinazione lavorativa in Campania, a tal fine ha presentato tutti gli anni domanda di assegnazione provvisoria per la Campania ed ha, altresì, presentato domanda per la mobilità anche per gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e continua a presentare domande di mobilità per avere il trasferimento in Campania, da ultimo la presentazione della domanda relativa alla mobilità per l'anno scolastico 2021/2022, così come risulta dalle domande sopra indicate allegate al presente ricorso, senza aver ottenuto ancora il trasferimento definitivo.

Si ritiene, pertanto, sussistere l'interesse dell'odierna ricorrente alla proposizione del presente ricorso.

Ancora.

Ai sensi dell'art. 413 c.p.c., "Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è adetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"

Il foro relativo alle controversie dei dipendenti pubblici è un foro speciale e ha carattere esclusivo e non concorrente.

Considerato che attualmente, la ricorrente ha ottenuto l'assegnazione provvisoria per il corrente a.s. 2020/2021 presso l'Istituto Comprensivo De Filippo – DD2 sito in **San Nicola La Strada (Ce)** alla



Via Ungaretti n. 2, c.a.p. 81020, si ritiene competente territorialmente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Di più.

L'art. 63 del D. Lgs. n. 165/2001 prescrive che tutte le controversie concernenti lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre restano assegnate, in via residuale, alla giurisdizione del giudice amministrativo le sole controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Nel caso in esame, la partecipazione della ricorrente alla procedura di mobilità in questione sicuramente non rientra nell'ambito delle "assunzioni", essendo la ricorrente a tutti gli effetti già un dipendente della P.A. La stessa, infatti, è titolare di un regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dalle norme di contrattazione collettiva di cui al vigente CCNL Comparto Scuola ed al successivo C.C.N.I. sulla mobilità, i quali stabiliscono, tra l'altro, precise regole anche in punto di mobilità e di trasferimento dei docenti.

La posizione giuridica della ricorrente, nel caso in esame, corrisponde ad una valida una posizione di "diritto soggettivo", poiché concerne la sua richiesta di essere correttamente inserita nelle graduatorie dei trasferimenti territoriali, e dunque di essere trasferita in una delle sedi di servizio richieste in virtù del possesso di validi titoli e requisiti di legge ed attiene, quindi, alla fase esecutiva del rapporto di lavoro. Tale ricostruzione trova fondamento nell'orientamento consolidato del Consiglio di Stato dove si legge: "La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa". In altri termini il Consiglio di Stato, operando una distinzione tra "atti gestori" del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro ed atti di espletamento di una procedura concorsuale diretta (dunque precedenti) alla assunzione in un impiego pubblico, ribadisce quell'orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, secondo il quale solo per questa seconda ipotesi (procedura concorsuale in senso stretto) vale la regola residuale (e speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo" (v. in questo senso Cass., sentenze 10 novembre 2010, n.22805, 16 giugno 2010, n.14496; 3 aprile 2010, n.10510, Cass., sent. 8 febbraio 2011, n. 3032, nonché Consiglio di Stato, Ad. plen. del 4 luglio 2011, n. 11).

Né rileva – continua il Consiglio di Stato – "l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite e la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente leso dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in



rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce". (Cons. di Stato, Sez. VI, sent. n. 3415 del 07.07.2015; v. anche Cass. SS.UU., sent. n. 20453 del 29.09.2014).

"Le Sezioni unite (cfr SU n 8522/2012) hanno più volte precisato che 'il richiamato art. 63, comma 4, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale in relazione all'art. 97 Cost., nel senso che per procedure concorsuali di assunzione, ascritte al diritto pubblico con la conseguente attribuzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice amministrativo, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro.

Si è affermato, altresì, che 'L'interpretazione dei limiti e della portata della riserva alla giurisdizione amministrativa di legittimità è consolidata nella giurisprudenza delle Sezioni Unite nel senso che il termine 'assunzione' deve essere estensivamente inteso, rimanendovi comprese anche le procedure di cui sono destinatari soggetti già dipendenti di pubbliche amministrazioni quante volte siano dirette a realizzare un effetto di novazione del precedente rapporto di lavoro con l'attribuzione di un inquadramento superiore e qualitativamente diverso dal precedente (cfr., in particolare, Cass. SU n. 9164/2006).

È stato, invece, precisato con riferimento al tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, che integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4" (Cassazione Sez. Unite del 17/12/2018, sent. N. 32624).

Si ritiene, pertanto sussistere, nel caso di specie, la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione del Giudice Ordinario del Lavoro.

Inoltre.

La disciplina della mobilità è riservata dal legislatore alla contrattazione collettiva ed è attualmente dettata, per quanto riguarda il comparto scuola, dal contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 (art. 4 commi 2 e 10) a sua volta integrata dal CCNI siglato in data 08/04/2016, con cui sono stati previsti i criteri generali per la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per la mobilità per l' anno scolastico 2016/2017. Se tale contratto avesse voluto rendere applicabili ai movimenti del personale della scuola i termini di decadenza previsti dall' art. 32 della Legge 183/2010 e/o altri termini di decadenza e/o prescrizione alla proponibilità del ricorso giurisdizionale, li avrebbe dovuti espressamente richiamare, ma ciò non è accaduto.

Nel caso di specie, poi, il giudizio ha ad oggetto l'illegittima formazione delle graduatorie per la mobilità territoriale per l'anno scolastico 2016/2017 e per di più l'assegnazione definitiva d' ufficio interviene a seguito dell'istanza volontaria di mobilità dello stesso docente, per cui non si applica la



disciplina dei trasferimenti individuali (Tribunale Di Milano, sez. Lavoro, sent. N. 2268/2017 del 06/09/2017).

Si ritiene, pertanto sussistano tutte le condizioni previste dalla legge, per la proposizione del presente ricorso.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE, LEGGE N. 107 DEL 2015 E CCNI MOBILITÀ DELL'08.04.2016

“Sul piano normativo l’ art. 1 della Legge n. 107 del 2015, recante la “ riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislativi vigenti”, la c.d. “Buona Scuola”, oltre ad autorizzare per l’ anno scolastico 2015/2016 un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado (commi 95 e ss.), ha previsto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l’ anno scolastico 2016/2017 su tutti i posti vacanti dell’ organico dell’ autonomia e su tutto il territorio nazionale (comma 108).

La citata legge delinea il piano di mobilità in due distinti momenti, atteso che ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015 e quindi prima del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge n. 107 del 2015, è data la facoltà di partecipare, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia stabilito dall’ articolo 399 del DLgs n. 297 del 1994.

Essi possono presentare domanda per tutti i posti vacanti e disponibili, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’ anno scolastico 2015/2016 ai docenti assunti a tempo indeterminato mediante il piano straordinario provenienti da GAE; successivamente, sui posti residuati a seguito delle operazioni di mobilità in precedenza descritte, i docenti assunti in esecuzione del piano straordinario a tempo indeterminato provenienti dalle GAE partecipano (a domanda, o, in mancanza, d’ ufficio) per l’ anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’ attribuzione dell’ incarico triennale.

In sostanza, al personale docente assunto in ruolo in epoca anteriore al piano straordinario di assunzioni, e questo è il caso della ricorrente, è consentito di partecipare alla mobilità con precedenza rispetto al personale in attuazione di tale piano”. (Trib. Di Nola sez. Lavoro, sent. n. 2257/2018; Tribunale di Brescia, sez. Lavoro, sent. N. 541/2017 del 12/04/2017; Trib. Di Nola sez. Lavoro, sent. N. 1187/2019 del 19/06/2019; Tribunale di Napoli, sez. Lavoro, sent. N. 4741/2019 del 05/07/2019; Trib. Di Nola sez. Lavoro, sent. N. 1143/2021 del 26/05/2021).

Le concrete modalità attraverso le quali devono svolgersi le operazioni di mobilità sono descritte nel contratto collettivo nazionale integrativo dell’08/04/2016.

L’ art. 6 del CCNL integrativo MOBILITÀ 2016, si legge:

“1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.



Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell' a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, **dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.** La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

FASE D

1. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito **dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti.** La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1



3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.

All'interno di ciascuna fase, poi, il trasferimento della ricorrente doveva avvenire, sempre secondo quanto regolamentato dalla normativa sui trasferimenti, secondo l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di mobilità, con precedenza assoluta rispetto ai docenti che partecipavano alle fasi successive della mobilità.

Nel caso di specie, quindi, la ricorrente, assunta ante riforma, e quindi con un diritto di precedenza assoluto, rientrando nella fase B1 della mobilità, non poteva essere "scavalcata" da docenti che hanno partecipato a fasi successive della mobilità e precisamente alla fase C e, che hanno ottenuto, a discapito della ricorrente, il trasferimento negli ambiti della Campania indicati come preferenza dalla Sig.ra Tarallo Martina nella propria domanda di mobilità.

Il CCNI dell'08/04/2016, indica chiaramente che le operazioni di mobilità territoriale e professionale debbano avvenire secondo l'ordine delle quattro fasi indicate dall' art. 6. Il comma 2, dello stesso articolo, inoltre, stabilisce che "le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall' allegato 1". Peraltro, la legge 107/2015 è stata più che chiara nel prevedere una precedenza assoluta nei trasferimenti in favore del personale assunto entro l'a.s. 2014/2015, chiarendo che tutto il restante personale sarebbe stato movimentato solo successivamente.

Ed invero, il comma 108 della legge n.107/2015 prevede che "Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). **Successivamente**, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale".

Appare oltremodo chiaro pertanto, che solo dopo i movimenti della fase B1, cui partecipavano i docenti (come la ricorrente) per i quali la L.107 del 2015 aveva previsto il piano straordinario di mobilità, sarebbero potuti essere movimentati gli altri docenti. Pertanto, i docenti che partecipavano alla fase C della mobilità, potevano essere trasferiti solo su posti residuati dopo le operazioni di trasferimento della fase B.

Ma così non è avvenuto, in maniera evidentemente illegittima ed in chiara violazione delle citate disposizioni normative.



Né la circostanza che le citate docenti fossero tutte provviste di titoli di precedenza appare idonea a giustificare la detta sovversione. Sul punto infatti, l'art. 13 del CCNI stabilisce che: "Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta nella fase A di cui all'art. 6, a tutto il personale docente, compreso quello immesso in ruolo nelle fasi del piano straordinario di assunzioni, che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

- 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120);
- 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).

E ancora: "Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, **e nell'ambito di ciascuna delle quattro fasi,** viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

- 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
- 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa all'ambito corrispondente al comune in cui esista un centro di cura specializzato, tale precedenza opera nella fase comunale solo tra distretti diversi dello stesso comune.
- 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.

Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti, può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Qualora la domanda preveda l'indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l'ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l'assistenza"

Ne consegue che, fatta eccezione per le speciali categorie degli emodializzati e non vedenti, per i quali è riconosciuta una precedenza assoluta, indipendentemente dalla fase alla quale partecipano, per tutte le altre ipotesi di precedenza contemplate dal CCNI, cui sono da ricondurre i docenti della fase C, che nello specifico hanno scavalcato la ricorrente, la precedenza può operare solo nell'ambito della singola fase cui si partecipa.

Si ritiene, pertanto, sussistere l'illegitimità delle graduatorie per la mobilità territoriale 2016/2017 per violazione delle normative citate con conseguente diritto della ricorrente ad ottenere la rettifica delle operazioni concorsuali stesse per ottenere il trasferimento con priorità rispetto ai docenti partecipanti a fasi successive della mobilità (fase C) e sulla scorta del punteggio a lei correttamente riconosciuto, in uno degli ambiti della Regione Campania indicati nella domanda di mobilità, con condanna del Miur e/o del Ministero dell'Istruzione e/o del Ministero dell'Università e della Ricerca e delle articolazioni periferiche a provvedervi.

- 3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO PREVISTI DALL' ART. 97 COST.-VIOLAZIONE ART. 28 COMMA 1, D.P.R. N. 487/1994**



Il principio di trasparenza introdotto dalla Legge 15/2005 impone l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di rendere visibile e controllabile all'esterno il proprio operato.

Nel caso in esame, si ritiene che tale principio sia stato violato in considerazione del fatto che l'Amministrazione resistente per le operazioni di scrutinio delle domande ha utilizzato un **algoritmo**, del quale si ignorano i cd. codici sorgente che avrebbero consentito di decifrarlo per rendere ostensibili le ragioni di una scelta dai tratti ancora oscuri, nonché lesivi per la ricorrente.

Di più.

L'art. 97 della Costituzione impone che i pubblici uffici siano organizzati in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

Le graduatorie formatesi a seguito delle operazioni di mobilità hanno, invece, messo in luce l'illegittimità dell'operato della Pubblica Amministrazione per contrasto con l'art. 1 co 108 L. 107/2015, con l'art. 6 del CCNI e con l'O.M. n. 3241/2016 e tale condotta, oltre a non essere espressione di "buon andamento" ha altresì violato il principio dell'imparzialità, tanto è vero che docenti appartenenti a fasi successive hanno ottenuto il trasferimento, a discapito della ricorrente, negli ambiti indicati da quest'ultima nella domanda di trasferimento, violando in tal modo le regole che presiedono alla formazione delle graduatorie nella procedura concorsuale.

La ricorrente ha, peraltro, proposto istanza per il tentativo di conciliazione avverso l'illegittima procedura di trasferimento, protocollandola presso l'amministrazione competente, cercando, quindi, in ogni modo di evitare il ricorso giudiziale. Tali tentativi sono stati resi vani in considerazione del fatto che le Amministrazioni convenute non hanno dato alcun riscontro a tale istanza. Si chiede, pertanto, all'Ill.mo giudicante di tener conto anche di questo comportamento assunto da controparte ai fini della condanna alle spese legali del presente giudizio.

Inoltre.

L'art. 28 del D.P.R. n. 487/1994 recita: "1. Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata". Tale disposizione giuridica denota la volontà del legislatore di imporre trasparenza, correttezza, imparzialità ed oggettività in ogni procedura attinente al pubblico impiego, principi che nel caso in esame non si ritiene essere stati soddisfatti.

Si insiste, pertanto, nel ritenere illegittimo l'operato della Pubblica Amministrazione con conseguente diritto della ricorrente alla rettifica delle operazioni concorsuali stesse per ottenere il trasferimento con priorità rispetto ai docenti partecipanti a fasi successive della mobilità (fase C) e sulla scorta del punteggio a lei correttamente riconosciuto in uno degli ambiti territoriali della Campania, indicati nella domanda di mobilità, con condanna del Miur e/o del Ministero dell'Istruzione e/o del Ministero per l'Università e la Ricerca e delle articolazioni periferiche a provvedervi.

4) VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Ogni provvedimento amministrativo deve chiaramente illustrare la motivazione alla base dello stesso, dando indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.



La motivazione consiste nella enunciazione dei presupposti e dei motivi su cui si fonda un determinato provvedimento, vale a dire le circostanze di fatto e di diritto e il percorso logico-giuridico che ha presieduto e condotto a un determinato provvedimento.

L' art. 3 della Legge n. 241/90, infatti, sancisce che: “ogni provvedimento amministrativo compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato.....”. “La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.

Nel caso in esame, a seguito della mancata assegnazione della sede scolastica richiesta, l' Amministrazione non fornisce alcuna motivazione alla ricorrente, né tantomeno si pronuncia sul metodo utilizzato dal sistema informativo scelto dalla Pubblica Amministrazione per la formazione delle graduatorie e scrutinamento delle domande, né espone gli elementi specifici in relazione alla posizione, al punteggio e/o alla fase a cui ha partecipato la ricorrente, rendendo impossibile conoscere le ragioni dell' illegittima reiezione della richiesta di trasferimento anche in virtù del fatto che docenti appartenenti a fasi successive della mobilità hanno ottenuto il trasferimento in uno degli ambiti prescelti dalla Sig.ra Tarallo Martina, come se l' amministrazione resistente avesse voluto nascondere “un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento” (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n.5257).

Si ritiene, pertanto, che il diniego di trasferimento ad opera della P.A. sia nullo per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 Legge 241/90.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI EX ART. 151 C.P.C.

Nel ricorso sono nominativamente indicati alcuni docenti che appartenenti a fasi della mobilità successiva rispetto a quella che ha partecipato la ricorrente, hanno ottenuto, a suo discapito, il trasferimento negli ambiti di preferenza da lei selezionati nella sua domanda di mobilità.

Tale indicazione è a titolo meramente esemplificativo, a dimostrazione che il software che ha gestito la mobilità non ha correttamente funzionato.

In queste condizioni tutti i docenti scuola primaria/sostegno della fase C e della fase B2 sono potenzialmente controinteressati nel presente ricorso; ne consegue l' impossibilità di notificare loro il ricorso ai sensi degli artt. 137 e succ. del c.p.c., risultando più opportuna la notifica con forme differenti così come previsto ai sensi dell' art. 151 c.p.c., così come disposto per identici giudizi in altri Tribunali (Tribunale di Messina RG 15843/2018).

Per tale motivo, con la presente istanza si chiede di essere autorizzati alla notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione dell'udienza mediante pubblicazione sulla pagina a ciò dedicata del sito internet istituzionale del Miur- Ministero dell'Istruzione - Ministero dell'Università e della Ricerca, così come già disposto in altri giudizi. (Trib. Di Messina sez. Lavoro r.g. 4068/2018)

Pertanto, per quanto sopra esposto, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa rassegna le seguenti

CONCLUSIONI



Voglia l'III.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, fissare l'udienza di comparizione delle parti, assegnando all'istante un termine per la notificazione del ricorso e del relativo decreto e così provvedere:

In via principale:

accertare e dichiarare l' illegittimità dell' operato dalla P.A. resistente nella formazione delle graduatorie della mobilità territoriale a.s 2016/2017, per i motivi di cui al ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla rettifica delle operazioni concorsuali stesse per ottenere il trasferimento, ai fini della domanda di mobilità e della corretta assegnazione della sede, nell'ambito territoriale della Regione Campania 0007 ovvero, in subordine, nell'Ambito Territoriale Campania 0010 ovvero in via ulteriormente gradata nell'ambito territoriale Campania 0018 o in uno degli ambiti della Regione Campania 0019, 0008, 0017, 0014, 0013, 0020, 0011, 0016, 0009,0021 e 0005 così come indicati nella domanda di trasferimento interprovinciale a.s. 2016/2017, con priorità rispetto ad altri docenti partecipanti a fasi successive, in considerazione della fase B1 di mobilità a cui partecipava e del punteggio riconosciuto ai fini della mobilità territoriale a.s. 2016/2017;

e per l'effetto:

- ordinare alle Amministrazioni resistenti di provvedere ad assegnare la ricorrente Sig.ra Tarallo Martina nell'ambito territoriale della Regione Campania 0007 ovvero, in subordine, nell'Ambito Territoriale Campania 0010 ovvero in via ulteriormente gradata nell'ambito territoriale Campania 0018 o in uno degli ambiti della Regione Campania 0019, 0008, 0017, 0014, 0013, 0020, 0011, 0016, 0009,0021 e 0005 così come indicati nella domanda di trasferimento interprovinciale a.s. 2016/2017, con priorità rispetto ad altri docenti partecipanti a fasi successive, in considerazione della fase B1 di mobilità a cui partecipava e del punteggio riconosciuto ai fini della mobilità territoriale 2016/2017;

- dichiarare, previa sospensione, l' illegittimità del provvedimento con cui si è negato alla ricorrente il trasferimento richiesto presso uno degli ambiti della Regione Campania indicati nella domanda di trasferimento interprovinciale a.s. 2016/2017, nonché di ogni altro atto connesso e/o antecedente e/o conseguente e/o presupposto che ha coinvolto l'odierna ricorrente, in particolare del bollettino /elenco trasferimenti e passaggi di ruolo della Scuola primaria/sostegno regione Campania, pubblicato il 29/07/2016 con il quale non è stato incluso il nominativo della ricorrente presso l'ambito territoriale Campania 0007 ovvero in via subordinata nell'ambito Campania 0010 o ancora in via ulteriormente degradata nell'ambito Campania 0018, o ancora in uno degli ambiti della Regione Campania 0019, 0008, 0017 ,0014, 0013, 0020, 0011, 0016, 0009, 0021 e 0005 indicati nella domanda di trasferimento interprovinciale, per i motivi di cui al presente ricorso.

- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore costituito antistatario.

In via istruttoria, ci si riserva di depositare la documentazione che si terrà necessaria e/o conseguenziale per eventualmente impugnare e/o contestare il contenuto delle difese e memorie di controparte.

Si chiede all' III.mo Giudice adito, compatibilmente con le esigenze di ruolo, di fissare in tempi ristretti la data della prima udienza vista la prossimità delle operazioni di trasferimento della



mobilità per il prossimo anno scolastico e i numerosi concorsi indetti che potrebbero sottrarre posti disponibili alla ricorrente negli ambiti della Regione Campania, diminuendo le possibilità di assegnazione alla ricorrente, in caso di accoglimento del presente ricorso.

Si deposita:

- Procura;
- Contratto a tempo indeterminato del 01/09/2014;
- Domande di trasferimento interprovinciale anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018, domanda con punteggio attribuito e protocollo di accesso agli atti con dettaglio mail di provenienza;
- Richiesta tentativo di conciliazione con ricevuta di protocollo dell'amministrazione competente;
- Stralcio trasferimenti scuola primaria/sostegno Regione Campania, fase C;
- Attestato di servizio anno as. 2020.2021;
- Bollettini trasferimenti Campania Scuola Primaria/sostegno anno 2016.2017 estratti dal sito della Direzione Generale USR Campania al link: www.campania.istruzione.it/mobilità/allegati/campania%20bollettini%20trasferimenti%20scuola%20primaria%20PRIVACY.pdf
- CCNI mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 del 08/04/2016;
- Ordinanza Ministeriale n. 241/2016;
- Dettaglio domanda di trasferimento anno 2017/2018;
- Bollettini mobilità scuola primaria anno 2017/2018 Campania;
- Domande di trasferimento anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, con dettaglio del sito del Miur;
- Bollettini mobilità scuola primaria anno 2018/2019 Campania;
- Bollettini mobilità scuola primaria anno 2019/2020 Campania;
- Domanda di trasferimento a.s. 2020/2021 con notifica di invio e di convalida;
- Bollettini di mobilità scuola primaria anno 2020/2021 Campania;
- Domanda di trasferimento a.s. 2021/2022 con notifica di invio, notifica di convalida e risultato negativo;
- Domande di assegnazione provvisoria as. 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 e 2021/2022;
- Provvedimento di assegnazione provvisoria anni 2019.2020 - 2020.2021 - 2021.2022 con allegato elenco;
- Attestato di Servizio dal 01.09.2017 ad oggi;
- Buste paga settembre 2016, ottobre 2016, gennaio 2017;
- Richiesta di assegnazione temporanea con ricevute di protocollo anno 2018;
- Richiesta di assegnazione temporanea con ricevute di protocollo anno 2019;
- Copia Carta di identità Sig.ra Tarallo Martina;
- Certificato di residenza della Sig.ra Tarallo Martina;
- Certificato di Matrimonio;
- Certificati di nascita figli;
- Giurisprudenza richiamata nel ricorso;
- Sentenza n. 4741/2019 pubblicata il 05/07/2019 Tribunale di Napoli sez. Lavoro;
- Sentenza n. 1143/2021 pubblicata il 26/05/2021 Tribunale di Nola sez. Lavoro.



Ai sensi dell'art. 9 del d.p.r. n. 115/2002 si dichiara che la controversia è di valore indeterminabile ed il contributo unificato versato è pari ad euro 259,00

Salvis Juribus.

Marigliano lì 28/07/2021

Avv. Francesca Maria Amitrano
(f.to digitalmente)



Avv. Francesca Maria Amitrano
Via Gabriele Guercia n. 50 C,
c.a.p. 80034 Marigliano (Na)
pec: francescamaria.amitrano@pecavvocatinola.it

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale istanza ex
art. 151 c.p.c.**

Per la Sig.ra **Tarallo Martina** nata a Napoli il 10/07/1985, C.F.
TRLMTN85L50F839A

CONTRO

Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588);
Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F. 96446770586);
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del l.r.p.t., (C.F.80022410486);
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del l.r.p.t. (C.F.: 80039860632);
Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa, in p.l.r.p.t. (C.F.80007150503);
Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, in p.l.r.p.t. (C.F. 80033300635);
Ufficio Scolastico Provinciale di Caserta, in p.l.r.p.t. (C.F. 80100690611).

E NEI CONFRONTI DI

Tutti i **controinteressati coinvolti** nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/2017 indetta con il CCNI del 08/04/2016 e O.M. n. 241/2016, identificati nei docenti che a seguito dell'accoglimento della domanda della ricorrente sarebbero pretermessi nella graduatoria.

PER LA DECLARATORIA

del riconoscimento del diritto della Sig.ra Tarallo Martina alla rettifica delle operazioni concorsuali stesse per ottenere il trasferimento con priorità rispetto ai docenti partecipanti a fasi successive della mobilità (fase C) e sulla scorta del punteggio a lei correttamente riconosciuto nell'ambito territoriale della Campania, con condanna del Miur e/o del Ministero dell'Istruzione e/o del Ministero dell'Università e della Ricerca e delle articolazioni periferiche a provvedervi.

PROCURA

Avv.to Francesca Maria Amitrano

Delego a rappresentarmi e sostituirmi, nella presente procedura, in ogni fase, stato e grado, stragiudiziale e giudiziale, anche di impugnazione, di cautela monitoria, di esecuzione, incidentale e di relative opposizioni, reclami, riassunzioni, compreso l'appello, nonché nelle procedure connesse e dipendenti, promuovere procedimenti esecutivi ed atti ad essi preliminari, quali l'atto di precetto, resistere ad eventuali opposizioni all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, l'avvocato sopra indicato alla quale conferisco ogni potere e facoltà di Legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, proporre domande riconvenzionali, chiamare terzi in causa, rinunciare agli atti di causa ed accettare le altrui rinunzie, deferire interrogatorio formale, chiedere l'emissione di misure cautelari, delegare funzioni procuratorie mediante nomina di procuratori di sua libera scelta, eleggere domicili, quietanzare ed incassare somme, ed assumendo sin d'ora per rato e valido l'operato del suddetto avvocato senza bisogno di ulteriore ratifica. Dichiaro di essere stato /a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co 7, D. Lgs. N. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Dichiaro di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiaro di essere stato/stata reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dell'Art. 13 D.Lgs. 196/03 e presto il mio pieno ed incondizionato consenso al trattamento dei dati che mi riguardano, siano essi comuni, sensibili e/o giudiziari, ai fini del corretto e completo espletamento del mandato professionale conferito con la sottoscrizione della presente, sollevandoVi da ogni responsabilità al riguardo. Autorizzo fin da ora ad avvalermi dell'opera di terzi sollevandovi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1228 c.c. da ogni responsabilità per eventuali fatti dolosi e colposi che dagli stessi dovessero essere commessi. La presente procura alle liti è da intendersi apposta, comunque, in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, co.5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013. Eleggo con Voi domicilio in Marigliano alla via Gabriele Guercia n. 50 c presso il Vostro studio e al seguente indirizzo pec: francescamaria.amitrano@pecavvocatinola.it Marigliano li 28/06/2021

Martina Tarallo
E' autentica
Avv. Francesca Maria
Amitrano

Firmato Da: AMITRANO FRANCESCA MARIA Emesso Da: ARUBAPECS P.A. NG CA 3 Serial#: 4bbb7895ada632cc8504573c17f335a

